

Allegato "A" all'atto n. 5068/3393 di rep.

STATUTO dell'Associazione

"COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE"

"Cooperation dentaire internationale"

"International Dental Cooperation"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

L'Associazione ha conseguito l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi n. 49/1987 e n. 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ETS" siglabile "COI ETS".

Con l'iscrizione al RUNTS l'ente richiede l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2) SEDE

L'associazione ha sede in Torino, Via Nizza 230, nei locali messi a disposizione dell'Università di Torino presso la Clinica Odontoiatrica. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Esteri.

Art. 3) SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà internazionale e sociale attraverso la cooperazione internazionale e mira, in particolare, a promuovere la Salute Orale e Generale delle comunità sfavorite del Nord e del Sud del mondo mediante:

- l'apporto di un impegno singolo e collettivo basato sulla Professionalità, Idealità e Solidarietà;
- la promozione di una cultura della solidarietà tra i popoli per la difesa della dignità umana, lo sviluppo della giustizia sociale e del diritto alla salute per ogni uomo;
- l'utilizzo di volontari, cooperanti ed esperti per attività di assistenza diretta, valutazione, supervisione, formazione di personale sanitario in strutture pubbliche e private;
- l'elaborazione e realizzazione di Programmi di Educazione e Prevenzione Orale;
- la realizzazione di strutture odontoiatriche, la fornitura di materiali di consumo, attrezzature e tecnologie adeguate a strutture già esistenti;
- la formazione di personale sanitario odontoiatrico locale di

livello intermedio o ausiliario;

- attività di informazione, documentazione per sensibilizzare l'ambiente odontoiatrico italiano e della solidarietà internazionale alle problematiche della Salute Orale nel Mondo;
- la formazione umana, culturale e professionale del personale utilizzato nei programmi e nelle attività gestite dall'Associazione;
- la collaborazione attiva con istituzioni, organizzazioni nazionali ed internazionali che operano in favore della solidarietà internazionale e sociale e della promozione della salute orale nel mondo;
- la collaborazione con cliniche ed istituti universitari, con società scientifiche, odontoiatriche o mediche, nazionali ed internazionali;
- tutte le altre attività che possono facilitare il conseguimento delle finalità dell'Associazione, soprattutto procurando e raccogliendo mezzi, strumentali e finanziari.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale :

- a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera assembleare, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

a. Il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta ad euro quindicimila. Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

b. Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 5) ASSOCIATI

1) Possono associarsi all'Associazione gli AMICI DI COI, siano essi persone fisiche o giuridiche, o le Associazioni presentati da due soci che promuovono lo scopo dell'Associazione stessa.

2) Tutti i membri versano una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota annua per il rinnovo dell'adesione deve essere fatto entro la data dell'assemblea dei soci in cui verrà discusso il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno in corso.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La perdita della qualifica di associato per qualunque motivo non dà diritto ad alcuna parte o quota di beni dell'Associazione, né alla restituzione delle quote associative pagate.

4) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5) E' incompatibile con la qualifica di associato il ricoprire cariche partitiche dirigenziali e l'appartenenza ad associazioni di parte o segrete, in contrasto con le finalità statutarie. Le incompatibilità cessano quando vengano meno le cause che le hanno determinate.

6) Gli associati collaborano in modo continuativo alle attività dell'Associazione ed operano direttamente nei programmi in Italia e all'Estero.

7) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e il Rego-

lamento .

8) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi associativi.

La qualifica di associato si perde automaticamente:

- a) per recesso volontario, comunicato con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale allo scadere del quale opererà il recesso medesimo;
- b) per decesso;
- c) per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
- d) per inadempienza verso le delibere associative;
- e) per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;
- f) per indegnità accertata;
- g) per morosità, in caso di mancato pagamento di almeno due quote annuali associative.

Nei casi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) la perdita della qualifica di associato deve essere accertata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera di accertamento deve essere comunicata al socio interessato e può essere appellata da quest'ultimo, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza, con ricorso all'Assemblea dei soci affinché questa si pronunci nella prima riunione utile.

Art. 6) "AMICI di COI" E GRUPPI DI APPOGGIO

1) Le persone fisiche e giuridiche, le associazioni o gruppi spontanei a livello territoriale che simpatizzano per le attività dell'Associazione e ne sostengono con apporti materiali, donazioni, contribuzioni e attività dirette, ma senza il carattere della militanza o della continuità, i programmi e le iniziative, possono ricevere dal Consiglio direttivo, la qualifica di " Amici di COI".

Questa qualifica comporta la possibilità di essere informati e di partecipare, senza alcun obbligo di continuità, alle attività dell'Associazione e di presenziare agli incontri degli associati solo con potere consultivo.

2) Gli "Amici di COI" possono far domanda per diventare soci effettivi dopo almeno DUE anni dall'ottenimento della qualifica di "Amico di COI".

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio direttivo
- 3) Il Consiglio Di Presidenza
- 4) Il Presidente

- 5) Il Presidente Onorario
- 6) L'Organo di Controllo

Art. 8) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
 - a) approva i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa, consuntivi e preventivi;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
 - f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'Assemblea ordinaria dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3) Il Presidente del Consiglio direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque altro mezzo informatico, indicando la data, l'ora, il luogo, della riunione sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, e rispettando un lasso di tempo di almeno quindici giorni di preavviso tra la data di invio della comunicazione e la data della riunione.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

- 4) L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

- 5) Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

- 6) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; salvo in sede straordinaria ove per

le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesto il voto di più del settanta per cento dei soci presenti, che rappresentino comunque almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati, e dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'ente.

7) Per l'approvazione dei Regolamenti occorre la maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8) La Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio direttivo (C.D.) è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di 11 membri. Nella prima riunione dopo la loro nomina i Consiglieri eleggono tra di loro il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario generale.

In caso di insufficiente numero di candidati tra i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente e del suo originario fondo di dotazione, i membri mancanti vengono eletti tra gli altri soci.

2) I consiglieri devono essere associati dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione tramite conferimento dell'incarico ai candidati non eletti. Il consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio.

4) Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio viene considerato decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

5) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6) Al C.D. sono attribuiti i seguenti compiti:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli obiettivi e i programmi delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria

e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea corredandoli delle relative relazioni;

- delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

7) Il C.D. può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Consiglio di presidenza o ad uno o più dei suoi membri.

8) La convocazione del C.D. segue le stesse procedure della convocazione dell'assemblea generale dei soci, salvo per quanto riguarda il preavviso di convocazione, che per il C.D. si riduce a cinque giorni.

9) Il C.D. è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10) Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10) CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1) Il Consiglio di Presidenza è l'organo operativo dell'Associazione ed è composto dal Presidente e dal Presidente Onorario se eletto, dal Vice presidente, dal Segretario generale e dal Tesoriere

2) Esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal C.D., opera in concreto per realizzare gli scopi dell'Associazione e rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo.

4) Il Consiglio può delegare ad uno o più membri dell'Associazione alcune delle proprie funzioni, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci, salve le materie inderogabilmente riservate al Consiglio Direttivo dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 11) IL PRESIDENTE

1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal C.D., l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve conte-

stualmente convocare il C.D. per la ratifica del suo operato.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il C.D. e il Consiglio di Presidenza, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 12) IL PRESIDENTE ONORARIO

1) Se sia stata individuata, tra i soci o non, una persona che si sia particolarmente distinta per le attività e lo sviluppo associativo, l'Assemblea può eleggere il Presidente Onorario.

2) Il Presidente Onorario dura in carica fino a dimissioni o decesso.

3) La carica di Presidente Onorario non è incompatibile con quella di consigliere del direttivo.

4) Il Presidente Onorario ha la facoltà di indirizzare l'associazione nelle sue attività e scelte strategiche.

Art. 13) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del C.D., del Consiglio di Presidenza e dell'Organo di Controllo, nonché il libro Soci.

2) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque associato ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO.

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consultivo.

2) Entro il 30 aprile di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3) entro il 31 dicembre di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede del-

l'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16) AVANZI DI GESTIONE

1) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per Legge.

2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività d'interesse generale.

Art. 17) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Torino.

Art. 19) NORME GENERALI E TRANSITORIE

1) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile, quelle disciplinate nel D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. e di ogni altra normativa applicabile.

In originale firmati:

Marco LUNGO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 6 dicembre 2022